Legge regionale 20 aprile 1999 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 69

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI

Art. 70

(Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993relativa alla durata e alla riconferma dei componenti delConsiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegiodei Sindaci dell'ESA)

1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole << , i componenti dei Consigli di amministrazione >>.

2.

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.

2 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.